

OGGETTO: ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. 13.12.2012 N. 8 E DELL'ART. 31 BIS DELLA L.P. 30.11.1992 N. 23 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI ELENCHI IN LUOGO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI IMPORTO SUPERIORE AI MILLE EURO.

N. 7 DD. 29.01.2014 PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE IL 03.02.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- A partire dal giorno 1 gennaio 2014 i Comuni – ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, introdotto dall'articolo 32 della L.P. 27 dicembre 2012 n. 25 – devono rendere accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati ed in generale vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati di importo complessivo superiore a 1.000,00= (mille) euro.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi. È esclusa anche la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
- La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

Ciò premesso.

Richiamato l'art. 7 comma 2 della L.R. 13.12.2012 n. 8, con il quale viene concessa ai Comuni la possibilità, previa deliberazione del proprio organo esecutivo, di disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, di un elenco contenente i suddetti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario
- b) importo assegnato
- c) norma o titolo a base dell'attribuzione
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

Ritenuto preferibile, a fronte di una disamina di tutti gli ambiti di attività dell'Amministrazione su cui incidono i predetti obblighi di pubblicazione e nello specifico delle fattispecie in cui non è ravvisabile un atto qualificabile come provvedimento, dare attuazione, per ragioni di uniformità delle modalità di pubblicazione e di maggiore speditezza, a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 con le modalità dallo stesso individuate (pubblicazione dei dati in luogo dei provvedimenti).

Ritenuto, altresì, di procedere con urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in oggetto.

Vista la L.R. 13.12.2012 n. 8

Vista la L.P. 30.11.1992 n. 23

Visto il DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni di spesa.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, la pubblicazione sul sito internet del Comune di un elenco, in luogo dei provvedimenti, contenente i seguenti dati, riferiti a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e comunque di vantaggi economici, se singolarmente d'importo superiore a 1.000,00 (mille) Euro:
 - a) nome e dati fiscali del beneficiario;
 - b) importo;
 - c) norma o titolo a base dell'attribuzione;
 - d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.
2. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del DPR. 01.02.2005 n. 3/L.
3. Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 79, comma 2, del DPR. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).